

Corte di cassazione, sez. I penale, 22 giugno 2021, n. 24407

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

-XXXXXXXXXX- nato a -XXXXXXXXXX- il -XXXXXXXXXXXX-

avverso la sentenza del 10/10/2019 del GIUDICE DI PACE di BRESCIA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere XXXXXXXXXXXXXXXX; preso atto che il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore XXXXXXXXXXXXX ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, con requisitoria scritta, ai sensi dell'art. 23 d.l. n. 137 del 2020.

RITENUTO IN FATTO

1. -OMISSIS- ricorre avverso la sentenza del G.d.P. di Brescia del 10 ottobre 2019, con la quale è stato condannato alla pena di 10.000,00 di multa, in ordine al reato di cui all'art. 14, comma 5-quater, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, perché il 6 agosto 2018 in Brescia, già inottemperante all'ordine allontanamento dal territorio dello Stato del XXXXXXXXXXXX del Questore di Brescia, non aveva osservato il successivo ordine ex art. 14, comma 5-ter, T.U. imm. del Questore di Brescia (notificatogli il XXXXXXXXXXXX) di lasciare il territorio nazionale entro sette giorni dalla notifica del provvedimento.

2. Il ricorrente lamenta inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, con riferimento agli artt. 42 e 45 cod. pen., perché il G.d.P. avrebbe omesso di considerare che l'imputato si trovava nella condizione di apolide di fatto, non avendo nessuna nazionalità riconosciuta e nessuno Stato di appartenenza. XXXXXXX, infatti, pur essendo nato in Italia, non aveva ottenuto la nazionalità italiana per nascita e residenza fino ai 18 anni; non era riuscito a ottenere la cittadinanza serba, nonostante la madre fosse di nazionalità serba, poiché il padre era cittadino del Kosovo, paese che la Serbia non riconosce; non era riuscito a ottenere neanche la cittadinanza kosovara, visto il rigetto espresso dal Consolato. Nel ricorso, pertanto, si evidenzia che l'imputato, non avendo alcuna cittadinanza, non avrebbe potuto ottemperare all'ordine di espulsione in quanto non poteva andare in nessun altro Stato, essendo egli nato e vissuto sempre in Italia. Il giudice di merito, quindi, avrebbe dovuto accertare l'assenza dell'elemento soggettivo, posto che l'imputato non aveva ottemperato al citato ordine per cause di forza maggiore, costituite dal fatto che non aveva alcun paese di provenienza e cittadinanza in cui tornare.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato.

Giova premettere che, in materia di ordine di allontanamento dal territorio dello Stato, la giurisprudenza di legittimità ha già avuto modo di chiarire che non costituisce condizione ostativa all'espulsione dello straniero, ai sensi dell'art. 16 T.U. imm., la condizione di apolide di fatto in quanto, ai sensi della Convenzione di New York del 28 settembre 1954 (ratificata con legge 1 febbraio 1962, n. 306), lo status di apolide può essere riconosciuto solo a chi sia privo di cittadinanza nello Stato con il quale abbia avuto o abbia un legame possa ottenerla in altro Stato (Sez. 1, n° 7458 del 11.03.2020, -OMISSIS-, Rv. 278073). Pertanto, nella citata Convenzione è considerato apolide soltanto chi sia privo di cittadinanza, non avendola potuta ottenere in alcuno

stato in forza della propria legislazione; non versa, quindi, in tale condizione colui che, potendo ottenere la cittadinanza in base alla legislazione del paese di origine, non si sia attivato per conseguirla.

Nel caso di specie, tuttavia, risulta per tabulas che l'imputato non ha potuto ottenere la cittadinanza del Paese di provenienza e di cittadinanza della madre (Serbia) e di quello del padre (Kosovo). Avrebbe dovuto, quindi, compiersi da parte del giudice di merito una necessaria, adeguata verifica per stabilire se lo stesso, essendo nato e cresciuto in Italia, Paese con il quale ha di fatto avuto un legame rilevante, dovesse essere considerato apolide. E, in ipotesi di verifica positiva, avrebbe dovuto considerarsi che a XXXXXXXXXXXX era da estendersi la tutela prevista dall'art. 31. della Convenzione di New York, che sancisce la non espellibilità di un apolide, se non nei casi di documentata sussistenza di motivi di sicurezza nazionale e di ordine pubblico.

2. All'accoglimento del ricorso consegue l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio al giudice di merito per un nuovo giudizio che tenga conto del principio di diritto testé affermato. In caso di annullamento da parte della Corte di cassazione di una sentenza inappellabile del Giudice di Pace, il giudice di rinvio va individuato in altro Giudice di Pace del medesimo ufficio in diversa persona fisica (Sez. 5, n. 2669 del 06/11/2015, dep. 2016, -OMISSIS-, Rv. 265711).

P.Q.M.

annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Giudice di Pace di Brescia, in diversa persona fisica.